

N. 7 in data 30 gennaio 2006

**OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE AI
SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 21.12.2005 N. 270**

Introduce l'argomento il Sindaco che relaziona sull'argomento evidenziando che la nuova legge elettorale riprevvede la nomina della Commissione elettorale comunale e che quindi bisogna procedere alla nomina dei componenti.

Passa quindi la parola al Segretario comunale, il quale evidenzia che in base all'ultima modifica legislativa, la composizione della Commissione elettorale è di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno di minoranza.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Ass. De Bianchi: afferma che in base alla nuova legge elettorale, le candidature verranno decise a Roma, che non si potrà esprimere alcuna preferenza ma votare solo il partito; evidenzia che questa impostazione è in netta antitesi con quanto richiesto con il Referendum che si era pronunciato per il maggioritario ma che ora si torna indietro dando il voto ai partiti.

Cons. Lorenzon Serena: riferendosi all'intervento dell'Ass.re De Bianchi osserva che si sta facendo un comizio politico, che nulla c'entra con l'argomento in trattazione, che prevede la nomina della Commissione elettorale.

Ass.re De Bianchi: ritiene che anche in tale contesto si possono fare valutazioni sulla legge.

Cons. Lorenzon Serena: ribatte che le valutazioni sulla legge possono essere fatte ma non in questa sede.

Il Sindaco ritiene di interrompere un dibattito non richiesto ed invita alla votazione, annunciando che non parteciperà al voto secondo quanto prescritto dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi che seguono.

Premesso:

- che l'art. 10 della L. 21 dicembre 2005 n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2005, n. 303 S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4 bis del DPR 20 marzo 1967 n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione elettorale comunale;
- che l'art. 4 bis, commi 1, 2 e 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967 n. 223, come sostituito dall'art. 10 sopracitato, testualmente recita:

“Articolo 4 bis

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio Elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
 2. In ciascun Comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Testo Unico.
 3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario comunale o a un Funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto”.
- che il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del Testo Unico n. 223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 30 gennaio 2006.

Visto il D.L. 03.01.2006 n. 1 che modificando l'art. 10 della L. 270/2005 prevede che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta membri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della predetta Commissione elettorale comunale sia pari a tre (oltre al Sindaco).

Dato atto pertanto che:

1. la Commissione Elettorale comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 Consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. per i Comuni il cui Consiglio è composto da 12 Consiglieri, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, senza alcun quorum minimo prefissato;
5. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
6. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
7. il Sindaco non prende parte alla votazione;
8. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione si procede alla nomina dei membri supplenti.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000.

Con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi.

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 15 votanti n. 14.

Hanno ottenuto voti

- Consigliere Lorenzon Serena	N. 4
- Consigliere Morici Dino	N. 4
- Consigliere Marchetto Denis	N. 5

Schede bianche n. 1

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione elettorale comunale i signori:

1. Marchetto Denis – rappresentante della maggioranza
2. Morici Dino – rappresentante della maggioranza
3. Lorenzon Serena – rappresentante della minoranza

Con l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 15 votanti n. 14.

Hanno ottenuto voti

- Consigliere Dal Pizzol Lorenzo	N. 4
- Consigliere Boer Silvana	N. 4
- Consigliere Scapolan Massimo	N. 5

Schede bianche n. 1

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione elettorale comunale i signori:

1. Scapolan Massimo – rappresentante della maggioranza
2. Dal Pizzol Lorenzo – rappresentante della maggioranza
3. Boer Silvana – rappresentante della minoranza

Quindi il Consiglio

DELIBERA

- 1) di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione, come proclamata dal Presidente;